

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di alta qualità, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento sègalato e crusche, staccature e altri residui⁽³⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo agricolo nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali di 54 300 t per carni bovine di alta qualità e di 2 250 t per carne di bufalo congelata; che è necessario aprire tali contingenti e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che, per quanto riguarda le carni di alta qualità, il regolamento (CE) n. 774/94 ha già previsto, all'articolo 1, un quantitativo contingenziale annuo di 18 000 tonnellate; che il suddetto accordo agricolo, quale è stato approvato dalla decisione 94/824/CE del Consiglio⁽⁴⁾, ha portato tale quantità a 20 000 tonnellate; che per rispettare tale aumento e permettere la realizzazione efficace e coerente di tutti gli obblighi contingenziali della Comunità in materia, è opportuno inserire tale ultimo quantitativo nel presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire

l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che per l'attuazione degli accordi summenzionati è necessario procedere, anteriormente al 1° luglio 1995, ad una rielaborazione delle modalità particolari del regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine, attualmente definite dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁶⁾; che per evitare problemi nell'applicazione pratica dei contingenti di cui trattasi è opportuno non applicare tale regolamento e prevedere, nel presente regolamento, le modalità particolari necessarie per i titoli d'importazione richiesti;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

— 54 300 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 245 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

(3) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 201.

(5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.